

STATUTI

dell'Associazione EspoVerbano.ch Locarno

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE, NOME, SEDE e SCOPO

Art. 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione giusta gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, organizzata corporativamente e avente personalità giuridica.

Art. 2 - Nome

Il nome dell'associazione è:

Associazione EspoVerbano.ch

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha la sua sede a Locarno.

Art. 4 - Scopo

1 L'Associazione ha quale scopo di sostenere, organizzare e curare nel locarnese lo svolgimento di esposizioni destinate ad evidenziare l'attività economica e sociale nella regione del Lago Verbano in particolare, e nel Cantone del Ticino e nella Svizzera in generale, per quanto si riferisce al commercio, artigianato, industria, i servizi, l'agricoltura, il turismo e gli enti di diritto pubblico e associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio.

Tramite le esposizioni l'associazione intende:

- a) evidenziare, valorizzare e propagandare il ruolo e le particolarità del mercato locarnese nel contesto locale, nazionale ed internazionale;
- b) mostrare gli ultimi progressi e sviluppi nel settore della scienza, della tecnica e dell'informatica;
- c) incrementare il turismo nel locarnese e zone limitrofe.

L'associazione desidera inoltre incoraggiare manifestazioni collaterali a carattere culturale, scientifico, sociale e sportivo d'interesse per il locarnese, con la collaborazione degli enti pubblici e delle associazioni attive sul territorio.

L'associazione può svolgere attività nel settore del marketing, della comunicazione e della tecnica come pure tutte le attività in ambito commerciale e finanziario che rientrino nello scopo sociale. Per conseguire lo scopo l'associazione può pure acquistare e vendere immobili, costituire e offrire strutture per manifestazioni ed esposizioni.

2 L'Associazione è laica e apolitica. Essa rispetta l'identità di ciascuno dei suoi soci.

3 L'associazione non ha scopo di lucro.

TITOLO SECONDO: SOCI

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione

Può postulare per l'ammissione colui che, cumulativamente:

- 1 è persona fisica che ha compiuto 18 anni oppure è una persona giuridica di diritto privato o pubblico; e
- 2 gode dell'appoggio di almeno un socio.

Art. 6 - Istanza di ammissione

- 1 L'istanza di ammissione deve venire inoltrata alla sede dell'associazione;
- 2 Il Comitato respinge le istanze incompatibili con gli artt. 5 cpv. 1, 8 o 9 cpv. 4.
- 3 Essa può prescrivere l'uso di un apposito formulario , che mette a disposizione dei soci o degli interessati.

Art. 7 - Ammissione

- 1 Il Comitato decide a maggioranza semplice in merito all'ammissione del candidato.
- 2 Non vi è alcun diritto a essere ammesso.
- 3 Il Comitato non è tenuto a motivare la propria decisione, neppure nel caso in cui debba decidere su un reclamo (art. 7 cpv. 5) .
- 4 La decisione viene notificata al candidato e al socio proponente nonché, alla prima occasione, a tutti gli altri soci.
- 5 Alla decisione del Comitato è applicabile l'art. 21. Il candidato non ha diritto di reclamo né di ricorso. Tutti gli altri soci hanno diritto di reclamo e di ricorso, senza che debbano dimostrare un legittimo interesse.
- 6 L'Assemblea non è tenuta a motivare la propria decisione su ricorso, che è definitiva e inappellabile.

Art. 8 - Nuova istanza di ammissione

Colui la cui istanza è stata respinta non può presentarne un'altra prima che sia trascorso un anno dall'invio di quella respinta.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

- 1 La qualità di socio si perde:
 - a) con le dimissioni inoltrate al Comitato in forma scritta con un preavviso di due mesi;
 - b) con la radiazione da parte del Comitato per il mancato pagamento della quota annuale o della tassa di ammissione (art. 26 cpv. 5);
 - c) con l'esclusione.
- 2 L'esclusione immediata per motivi gravi può essere pronunciata dal Comitato.
- 3 L'Assemblea ha il potere di escludere un socio senza indicare i motivi. È in questo caso necessaria la presenza di metà dei soci e l'assenso di due terzi dei votanti.
- 4 Colui che è stato escluso non può presentare una nuova istanza di ammissione prima che sia trascorso un anno dalla sua esclusione.

Art. 10 - Soci onorari

- 1 L'Assemblea può, con una maggioranza di quattro quinti dei votanti e di due terzi dei soci, designare o escludere dei soci onorari. La carica è puramente onorifica, e dà esclusivamente il diritto di assistere (senza diritto di voto) all'Assemblea.
- 2 La qualità di socio onorario è indipendente da quella di socio e può venire cumulata con essa.

TITOLO TERZO: ORGANIZZAZIONE

Capo primo: **In generale**

Art. 11 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Comitato;
- c) l'Ufficio di revisione.

Capo secondo: **L'Assemblea**

Art. 12 - Composizione e competenze

1 L'Assemblea riunisce i soci ed è l'organo supremo dell'Associazione.

2 Essa elegge il Comitato e l'Ufficio di revisione, modifica gli Statuti (art. 32) e può prendere decisioni su qualsiasi oggetto.

3 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione degli altri organi, e può sempre revocarli senza indicazione di motivi.

Art. 13 - Convocazione

1 L'Assemblea è convocata dal Comitato, di sua iniziativa o su iniziativa di un'Assemblea precedente o di almeno un quinto dei soci. È riservato l'art. 25 cpv. 4.

2 Essa è convocata mediante avviso individuale ai soci. Riservate circostanze eccezionali, è necessario un preavviso di almeno trenta giorni.

3 Nella convocazione viene indicato l'ordine del giorno.

4 L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno civile.

Art. 14 - Decisioni

1 Tutti i soci hanno eguale diritto di voto nell'Assemblea.

2 Il socio assente può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, previa presentazione di una procura scritta e ritenuto che ciascun socio non può rappresentare più di una persona.

3 Quando gli Statuti non prevedono il contrario, l'Assemblea decide a maggioranza dei votanti. In caso di parità, la votazione viene ripetuta; se la parità sussiste, decide il Presidente.

4 Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che il Comitato o almeno un decimo dei presenti non chiedano lo scrutinio segreto.

5 L'Assemblea non può prendere una decisione sopra oggetti non debitamente preannunciati, a meno che due terzi dei soci siano presenti e che circostanze eccezionali lo giustifichino.

Art. 15 - Esclusione dal diritto di voto

Nelle decisioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra l'Associazione da una parte e un socio, il suo coniuge o un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso dal diritto di voto.

Art. 16 - Voto per corrispondenza

Se le circostanze lo giustificano, le decisioni dell'Assemblea possono venire prese per corrispondenza postale o tramite e-mail. In questo caso, non sono ammesse procure.

Capo terzo: **Il Comitato**

Art. 17 - Composizione

1 Il Comitato è composto dai seguenti membri:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) I Membri
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere.

2 I membri del Comitato esercitano le loro competenze personalmente. Se un membro è assente dal Cantone ininterrottamente per più di tre mesi, egli designa un supplente che lo sostituisce temporaneamente sino a quando il titolare torna nel Cantone Ticino.

3 In caso di impedimento duraturo o di dimissioni di uno dei suoi membri, il Comitato convoca un'Assemblea per eleggere un sostituto, che rimarrà in carica sino allo scadere del mandato del membro sostituito.

4 Il membro dimissionario rimane imperativamente in carica fino all'avvenuta elezione di un sostituto, ma al più per due mesi dalla data in cui inoltrò le dimissioni.

5 Il numero dei membri può essere di 5 o di 7 ed è stabilito dall'assemblea.

Art. 18 - Elezione

1 Il Comitato viene rinnovato ogni 2 anni. I membri possono ripresentarsi fino a una durata massima nel Comitato di dodici anni con la facoltà di deroga da parte dell'Assemblea.

2 I candidati al Comitato devono essere presenti all'Assemblea che decide sulla loro elezione, oppure aver presentato una candidatura scritta. I soci possono postulare per più di una carica, ma possono venire scelti per una sola.

3 Vengono eletti, nell'ordine:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) i Membri;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

4 È necessaria la maggioranza assoluta dei voti per venire eletti.

5 L'elezione di ciascun membro avviene a scrutinio segreto: ciascun votante designa un socio di sua scelta.

6 Se al primo turno la maggioranza assoluta non viene raggiunta, vengono eliminati i soci che non hanno ottenuto voti e colui (a parità: coloro) che ha (hanno) ottenuto il minor numero di voti, e si procede con una nuova votazione.

7 Se ai turni seguenti la maggioranza assoluta non viene raggiunta, si procede come al cpv. 6.

8 Qualora con la procedura descritta ai cpvv. 4-7 non si riesca a eleggere un membro, si procede a una nuova votazione in cui ciascun socio può venire designato e in cui basta la maggioranza relativa per essere eletto. In caso di parità tra due o più soci, viene eletto quello di età più avanzata.

9 Salvo decisione contraria dell'Assemblea, il nuovo Comitato entra in carica al momento della chiusura dell'Assemblea che l'ha eletta.

Art. 19 - Competenze

- 1 Il Comitato amministra l'Associazione e la rappresenta nei limiti definiti dagli Statuti e dall'Assemblea, che presiede. Essa può decidere di tutti gli oggetti non riservati ad altri organi.
- 2 In particolare il Comitato è responsabile di:
 - a) preparare ed eseguire le Assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b) emanare i Regolamenti;
 - c) tenere la contabilità.
- 3 I suoi membri stabiliscono la ripartizione interna dei compiti.

Art. 20 - Convocazione

Il Comitato può venire convocato da ciascuno dei suoi membri, con un ragionevole preavviso.

Art. 21 - Decisioni

- 1 Per deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
- 2 Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il Presidente.
- 3 Con l'accordo unanime dei membri, le decisioni possono venire prese per via circolare, postale, tramite e-mail o mediante conferenza telefonica.
- 4 Ogni socio che dimostri un interesse legittimo può inoltrare reclamo scritto contro una decisione del Comitato entro dieci giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
- 5 Contro la decisione su reclamo del Comitato, per il reclamante è aperta la possibilità di ricorso all'Assemblea da inoltrare in forma scritta all'Assemblea tramite il Comitato entro dieci giorni dalla notifica della decisione sul reclamo.

Art. 22 - Rappresentanza nei confronti di terzi

- 1 L'Associazione è validamente rappresentata con la firma congiunta di due membri del Comitato.
- 2 Il Comitato decide della concessione e del ritiro di procure.

Capo quarto: **L'Ufficio di revisione**

Art. 23 - Composizione

- 1 L'Ufficio di revisione è composto di una persona, fisica o giuridica, che può non essere un socio.
- 2 L'Ufficio di revisione deve essere indipendente dal Comitato e dai suoi membri.
- 3 In particolare, i membri del Comitato, i loro coniugi e i loro parenti in linea retta non possono essere membri dell'Ufficio di revisione.

Art. 24 - Elezione

- 1 Riservato il cpv. 3, ogni anno l'Assemblea ordinaria decide secondo le modalità dell'art. 14 se conferma o meno l'Ufficio di revisione.
- 2 Se non lo conferma, o in caso di dimissioni, ne elegge uno nuovo. L'art. 18 si applica in questo caso per analogia.
- 3 Se un Ufficio di revisione è in carica da cinque anni, si procede a una nuova elezione. L'art. 18 si applica per analogia. L'Ufficio di revisione uscente non può venire rieletto.

Art. 25 - Competenze

- 1 L'Ufficio di revisione verifica la gestione del Comitato e presenta all'Assemblea ordinaria una relazione scritta.
- 2 A tal fine, l'Ufficio di revisione ha vasti poteri di investigazione: può in particolare accedere ai documenti sociali (art. 31).

3 Se, nell'esercizio del suo mandato, l'Ufficio di revisione constata delle gravi irregolarità nella gestione operata dal Comitato, esso può convocare di sua iniziativa un'Assemblea straordinaria.

4 Se il Comitato non è più in grado di amministrare l'Associazione o di convocare l'Assemblea, spetta all'Ufficio di revisione di convocare e presiedere un'Assemblea che elegga un nuovo Comitato.

TITOLO QUARTO: RISORSE FINANZIARIE

Art. 26 - Quota sociale, tassa di ammissione, donazioni e lasciti

1 Coloro che vengono ammessi nell'Associazione devono pagare entro trenta giorni la tassa d'ammissione, determinata ogni anno dall'Assemblea su proposta della Comitato. La tassa d'ammissione è inizialmente è fissata a CHF 200.-.

2 I soci assumono l'obbligo di pagare la quota sociale annua. Anche questa è inizialmente fissata a CHF 100.- ed in seguito sarà determinata ogni anno dall'Assemblea su proposta del Comitato.

3 La quota sociale è dovuta un mese dopo la data dell'Assemblea che ne ha fissato l'ammontare.

4 Sono tenuti a pagare la quota sociale relativa dell'anno civile coloro che risultano soci il primo gennaio dell'anno.

5 Il Comitato richiama all'ordine coloro che non pagano per tempo le somme dovute secondo questo articolo. Allo scadere infruttuoso di un termine supplementare fissato dal Comitato per pagare le somme dovute a carico del socio moroso (incluse le spese per il richiamo), il Comitato può pronunciarne la radiazione con effetto immediato (art. 9 cpv. 1 lit. b).

6 È riservato l'incasso per via esecutiva di quanto dovuto.

7 L'associazione può ricevere donazioni o lasciti.

Art. 27 - Attività lucrativa

1 L'Associazione è autorizzata a svolgere qualsiasi attività lucrativa compatibile con i suoi Statuti per finanziare le proprie attività.

2 Gli eventuali utili di esercizio annui sono da reinvestire in attività pertinenti con lo scopo sociale: in questo senso l'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 28 - Retribuzioni

1 Eventuali retribuzioni saranno regolate dal comitato mediante lo specifico regolamento di Comitato.

Art. 29 - Responsabilità personale

I soci non sono responsabili per gli impegni dell'Associazione, che sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

TITOLO QUINTO: REGOLAMENTI

Art. 30 - Regolamenti

1 Il Comitato adotta un regolamento di Comitato in cui regola le disposizioni riservate dagli Statuti, le attribuzioni e i rimborsi spese per l'attività svolte nell'interesse dell'Associazione.

2 Il Comitato stabilisce un regolamento espositori delle norme esecutive specifiche atte a regolare il buon funzionamento delle esposizioni o di qualsiasi altra questione di sua competenza.

3 Gli Statuti hanno precedenza sui regolamenti.

4 Il Regolamento Espositori e di Comitato viene allegato agli Statuti.

TITOLO SESTO: DOCUMENTI SOCIALI E CONTABILITÀ

Art. 31 - Documenti sociali

- 1 Gli organi sociali conservano traccia scritta delle loro decisioni e dei loro atti.
- 2 Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta della contabilità.
- 3 Il Segretario è responsabile della corretta tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Comitato.
- 4 Il Presidente è responsabile della conservazione di tutti gli altri documenti.
- 5 Quando gli interessi preponderanti dell'Associazione non vi si oppongono, ciascun socio che giustifica un interesse legittimo può esigere di consultare la contabilità dell'Associazione relativa agli ultimi due anni e i verbali delle Assemblee.

TITOLO SETTIMO: MODIFICA DEGLI STATUTI

Art. 32 - Modifica degli Statuti

- 1 Gli Statuti vengono modificati da una decisione dell'Assemblea in conformità con le disposizioni che ne regolano il funzionamento.
- 2 La modifica degli Statuti richiede, presente almeno metà dei soci, la maggioranza dei presenti.

TITOLO OTTAVO: SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento

- 1 L'Assemblea decide dello scioglimento dell'Associazione.
- 2 È necessaria la presenza di quattro quinti dei soci e la maggioranza di due terzi dei presenti.
- 3 Se il quorum del cpv. 2 non è raggiunto, il Comitato può convocare una nuova Assemblea che potrà decidere dello scioglimento con la sola maggioranza di due terzi dei presenti.
- 4 Lo scioglimento avviene per legge in caso di insolvenza o quando il Comitato non possa più essere costituita conformemente agli Statuti.

Art. 34 - Liquidazione

- 1 In caso di scioglimento, gli organi rimangono in carica sino all'avvenuta liquidazione.
- 2 Il Comitato effettua la liquidazione e convoca poi un'ultima Assemblea che - sentito il parere dell'Ufficio di revisione in merito alla regolarità della liquidazione - decide della destinazione del provento di liquidazione.
- 3 Quando il Comitato non sia in grado di procedere alla liquidazione, tale compito incombe all'Ufficio di revisione.

TITOLO NONO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35 - Assemblea costituente

L'Assemblea costituente decide all'unanimità della costituzione dell'Associazione, delle nomine degli organi sociali e di qualsiasi altro oggetto, senza essere vincolata dalle procedure statutarie.

Art. 36 - Ufficio di revisione

- 1 L'Ufficio di revisione verrà eletto solamente quando vi saranno almeno o più di dieci soci.
- 2 L'elezione avverrà secondo l'art. 18 per analogia.

TITOLO DECIMO: ENTRATA IN VIGORE

Art. 37 - Entrata in vigore

Gli Statuti e le relative modifiche entrano in vigore al momento della chiusura dell'Assemblea che li ha adottati, salvo decisione contraria di quest'ultima.

Locarno, il 4 settembre 2012

Firma dei soci costituenti:

Marco Garbani Nerini, Orselina

Niccolò Salvioni, Locarno

Sandro Lanini, Minusio

Emilio Pozzi, Brione s/Minusio

Ivano Pederiva, Locarno

Marco Sasselli, Minusio

Lorenzo Rossi, Losone